

Avv. Vittoria Romaniello  
Via V. Faustini, 2, 29017, Fiorenzuola d'Arda (PC)  
Tel. 0523.247670 - Fax. 0523.1613081  
Pec vittoria.romaniello@ordineavvocatipc.it

## TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

### Sezione Fallimentare

#### Ricorso per l'ammissione alla Procedura di Piano di Liquidazione ex art. 14 ter c.3 L. 3/2012

*Nell'interesse del Signor*

**SERAFINO MARINO** (C.F. SRFMRN51L23D969X), nato a Genova il 23.07.1951 e residente in Genova alla Via Salita alla Chiesa di Fegino n.9, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Romaniello (C.F. RMNVTR79S48L628S) del Foro di Piacenza, con la quale elettivamente domicilia, ai fini del presente procedimento, presso lo studio di quest'ultima, in Via Valente Faustini n.2, Fiorenzuola d'Arda (PC), giusta procura in atti.

Si dichiara, fin da ora, di voler ricevere ogni comunicazione e avviso di cancelleria, ai sensi di legge, al seguente nr di fax 0523.1613081 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata vittoria.romaniello@ordineavvocatipc.it

#### PREMESSO

- Che il ricorrente ha, conformemente al dettato normativo, presentato istanza per la nomina di un gestore, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- Che l'OCC di Genova, all'esito di tale domanda, ha nominato quale Gestore della Crisi la dott.ssa Annamaria Roggiolani, che ha accettato l'incarico conferito;
- Che sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'art. 6, comma 1, L. 3/12, essendo il ricorrente persona fisica pertanto non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- Che sussiste, altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L. 3/12, in quanto la stessa parte ricorrente, si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;
- Che, in ogni caso, l'art. 7, comma 1, L. 3/12, prevede espressamente che *“Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti*

*impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni";*

- Che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della medesima legge;
- Che successivamente alla nomina del suddetto gestore, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano, è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta, riscontrante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni;

Tutto ciò premesso l'istante, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

### **DEPOSITA**

A norma dell'art. 14-ter L. n.3/2012, domanda di liquidazione dei beni di cui è proprietario, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione.

#### **I. PREMESSA: STORIA DEL RICORRENTE**

L'esponente, sig. Marino Serafino risiede a Genova alla via Salita Santa Maria della Sanità n.64.

Il ricorrente, dall'01.03.2018, è pensionato e percepisce una pensione di circa 1.277,00 euro mensili.

Le problematiche legate al sovraindebitamento dell'istante risalgono al 2001 quando il ricorrente dà inizio ad una propria attività, in qualità di libero professionista. Dopo anni passati alle dipendenze di ILVA S.p.A., lavoro che consentiva al sig. Serafino un discreto reddito e grazie al quale contrasse un mutuo con Banca CARIGE per l'acquisto della prima casa di circa Lire 500.000 mensili, il ricorrente accettò un contratto di collaborazione full time, a partita IVA, con la società Databank S.p.A.. Il rapporto di lavoro non portò, però, i miglioramenti economici attesi, in quanto a fine 2001 la società entrò in crisi, crisi che perdurò fino al 2009, quando la società venne assorbita da Cerved Group.

Nel 2002 l'istante sposò la signora \_\_\_\_\_, già madre di un bimbo di 6 anni e senza alcuna attività lavorativa. Il sig. Serafino, a questo punto, dovette lasciare il monolocale in cui viveva e chiedere alcuni finanziamenti per sistemare ed arredare l'appartamento preso in locazione per adeguarsi alle nuove esigenze familiari. Ad aprile 2005 il ricorrente, però, si separò dalla consorte alla quale dovette versare, per i successivi 3

anni, 250,00 € mensili. A ciò si aggiunge che l'istante ha sempre contribuito e, ciò fino al marzo 2013, unitamente alla sorella, al pagamento del canone di locazione dell'immobile dove risiedeva la madre, la quale non aveva le disponibilità economiche per pagare il predetto canone.

Nel frattempo aumentavano le problematiche lavorative. La società Databank S.p.A. era sempre più in difficoltà, e le giornate lavorative dell'istante, pagato per contratto 112,00 € per ogni giornata di lavoro prestato, diminuirono fino ad arrivare a circa 150 giornate in un anno. A questo punto, era la fine del 2006, l'esponente dovette, con lo scopo di razionalizzare la propria posizione debitoria, chiedere a Carige un secondo mutuo. Malgrado ciò il sig. Serafino risultava ancora in forte difficoltà economica, il basso reddito non consentiva al ricorrente di pagare le varie rate mensili e di far fronte ai propri debiti verso l'erario.

Dal 2009, con l'assorbimento da parte di Cerved Group della Databank S.p.A., al sig. Serafino non fu rinnovato il contratto. Conseguentemente iniziò una nuova collaborazione, sempre come libero professionista, con la società Ecological Maneco S.r.l..

Purtroppo, a causa della profonda crisi che ha colpito il nostro Paese, il cambio sul fronte lavorativo non ha portato miglioramenti dal punto di vista economico all'istante, che ha, in ogni caso, continuato a svolgere il proprio lavoro per la società Ecological ManEco S.r.l. fino al novembre 2016, data in cui le parti si sono accordate per una transazione amichevole, che consentisse al ricorrente di giungere alla pensione di anzianità.

## *II. SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL RICORRENTE*

Per rendere più agevole la valutazione della proposta si riportano le tabelle con l'elenco del patrimonio del sig. Serafino e l'elenco dei passivi accertati.

### VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

| Elenco del patrimonio disponibile                     | Possesso |
|---|----------|
| Unità Immobiliare sita nel Comune di Genova           | 1/1      |
| Piano individuale pensionistico Arca di € 21,00 annui | 1/1      |

## VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

| TIPOLOGIA DEBITO   | Debito Residuo |
|--|----------------|
| Banca Carige Spa   | 61.394,00      |
| Golden Bar Securitisation srl (ex Santander Consumer Bank Spa) | 2.526,00       |
| Agenzia delle Entrate - Riscossione                            | 185.742,23     |
| INPS   | 45.924,54      |
| Agenzia delle Entrate  | 22.195,86      |
| TOTALE   | 317.782,63     |
| DEBITI SORTI NEL CORSO DELL'ATTUALE PROCEDURA                  |                |
| Dott.ssa Annamaria Roggiolani (Gestore) e O.C.C.               | 2.800,00       |
| Piano Debiti S.r.l.  | 3.660,00       |
| Avv. Vittoria Romaniello                                       | 1.624,00       |
| TOTALE   | 8.084,00       |

### III. DISPONIBILITA' PATRIMONIALE

Il sig. Serafino Marino non dispone di liquidità di conto corrente utilmente impiegabile nell'ambito del presente Piano.

La procedura di liquidazione verrebbe finanziata dalla vendita dell'immobile di proprietà esclusiva dell'istante, costituita da un immobile sito nel Comune di Genova, censito al Foglio 67, Particella 328, Sub 5, Cat. A/5, Cl. 2, Mq 42.

Verrebbe, altresì, finanziata dal canone di locazione che percepisce dall'immobile di sua proprietà pari, come da contratto allegato, da cui andranno detratti le tasse dovute all'erario.

Ulteriore reddito ed unica fonte di sostentamento del sig. Marino Serafino proviene dalla pensione, di circa 1.277,00 euro netti mensili.

Dispone, altresì, di un fondo pensionistico Arca che gli garantisce una rendita vitalizia annua di € 21,00 e, pertanto, somma irrisoria che si ritiene dover escludere dalla presente procedura.

Parte della pensione potrà essere destinata a parziale soddisfo dei creditori nei limiti di quanto occorra al mantenimento dell'istante, indicato dal giudice.

A tal proposito, nei successivi paragrafi, verranno elencate le spese occorrenti al sig. Serafino, che ammontano ad € 1.155,00.

Le disponibilità reddituali del sig. Serafino ammontano a circa € 1.277,00 mensili.

Pertanto, a meno di diversa indicazione del giudice adito e previa apertura della procedura di liquidazione, potrà essere messa a disposizione del ceto creditorio una quota mensile, per la durata di 4 anni, pari alla differenza tra quanto il Giudice riterrà necessario alle spese occorrenti al sostentamento dell'istante e quanto, mensilmente, percepito a titolo di pensione.

L'importo reddituale mensile è stato individuato in funzione, prevalentemente, delle componenti ordinarie del reddito, senza dunque considerare le mensilità aggiuntive, ulteriori componenti straordinarie.

#### ***IV. SITUAZIONE DEBITORIA***

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa **Euro 317.782,63**, oltre spese dei professionisti che hanno seguito il presente accordo,, come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Per mero scrupolo difensivo si rileva che, trattandosi di procedura di liquidazione del patrimonio, il credito IVA non rileva ai fini dell'art. 7 della Legge n.3/2012 che è riferito alle procedure di Piano del Consumatore e di Accordo di Composizione della crisi.

#### ***V. LE SPESE OCCORRENTI AL MANTENIMENTO***

Non sarà messa a disposizione del Piano di Liquidazione la quota del reddito occorrente al sostentamento quotidiano del debitore.

Dette spese, in base a quanto dichiarato dal debitore, ammontano ad € 1.155,00 circa.

Di seguito si fornisce un dettagliato riepilogo delle spese correnti, quantificate dal debitore:

| ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE         |                 |
|---|-----------------|
| SPESE DI SOSTENTAMENTO  | IMPORTO MENSILE |
| Alimentari  | € 350,00        |
| Spese per utenze ( luce, acqua, gas, tassa rifiuti, telefono) | € 120,00        |
| Spese mediche   | € 35,00         |
| Spese per affitto   | € 450,00        |
| Spese per il trasporto  | € 100,00        |

|                                     |   |          |
|-------------------------------------|---|----------|
| Spese per abbigliamento e calzature | € | 50,00    |
| Spese per servizi per la casa       | € | 50,00    |
| TOTALE                              | € | 1.155,00 |

#### ***VI. PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI***

La proposta presentata si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni, costituita dall'immobile su individuato, dal canone di locazione e dalle quote di pensione, al netto delle tasse dovute sul reddito da canone di locazione e di quanto il Giudice disporrà a titolo di spese necessarie al sostentamento, oltre le mensilità aggiuntive, per la durata temporale di 4 anni dalla data di ammissione alla procedura della crisi oggetto della presente istanza.

#### ***VII. ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI***

L'attendibilità dei dati del ricorrente è confermata nella relazione ex art. 14 ter L.n. 3/2012, redatta dalla Dott. Ssa Annamaria Roggiolani, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.

#### ***VIII. CONCLUSIONI***

In base a quanto in precedenza descritto, il Sig. Serafino Marino, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, fa istanza che prevede la soddisfazione dei crediti mediante la liquidazione del patrimonio.

Trattandosi di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-undecies L. n. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del Piano.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sig. SERAFINO MARINO (C.F. SRFMRN51L23D969X) nato a Genova il 23.07.1951 e residente in Genova alla Via Salita Santa Maria della Sanità n.64, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

#### **CHIEDE**

La liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Legge n.3/2012 e che, conseguentemente, l'Ill.mo Tribunale Adito Voglia:

- 1) Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione di tutti i beni del debitore, nominando un liquidatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 3) autorizzare l'istante all'utilizzo dei beni immobili, mobili e beni mobili registrati, facenti parte del patrimonio da liquidare, fino alla vendita dei beni a terzi e, conseguentemente, autorizzare l'istante ad abitare nell'immobile di proprietà fino alla vendita;
- 4) fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. B) L. n.3/2012;
- 5) ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti.

Si allegano:

- 1) Relazione particolareggiata, Dott.ssa Annamaria Roggiolani, contenente le informazioni indicate nell'art. 14-ter, comma 3, Legge n.3/2012;
- 2) Elenco di tutti i creditori del debitore, con l'indicazione delle somme dovute;
- 3) Inventario di tutti i beni del debitore, recante la specifica indicazione sul possesso di ciascun immobile o mobile;
- 4) Elenco atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;
- 5) Dichiarazione sostitutiva assenza di atti in frode;
- 6) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 5 anni;
- 7) Elenco delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente;
- 8) Certificato di stato di famiglia del ricorrente;
- 9) Visura catastale;
- 10) Visura negativa Pra;
- 11) Estratto debitorio Agenzia delle Riscossioni;
- 12) Centrale rischi;
- 13) Crif;
- 14) Contratto di locazione casa di proprietà;
- 15) Contratto di locazione

Fiorenzuola d'Arda (PC)/Genova, 30.01.2019

Avv. Vittoria Romaniello